

Organizzata dall'Asd "Violis" della città del coltello, l'occasione è servita per premiare le società che si sono distinte nell'ultima stagione agonistica

Sport: Elio De Anna alla festa delle bocciofile della regione

Trasformare il gioco delle bocce da attività amatoriale a sport di base, affinché le squadre di vertice possano avere giocatori validi da inserire nelle proprie fila e continuare a mantenere alto il livello in regione.

È questo il messaggio lanciato ieri sera dall'assessore regionale allo Sport Elio De Anna al teatro Verdi di Maniago, ove è andata in scena la grande festa delle bocciofile del Friuli Venezia Giulia.

Organizzata dall'Asd "Violis" della città del coltello, l'occasione è servita per premiare le società che si sono distinte nell'ultima stagione agonistica, un'annata ricca di soddisfazione per i sodalizi regionali.

Alla presenza del sindaco Alessio Belgrado, del vicepresidente del-



la Provincia Eligio Grizzo, nonché dei presidenti provinciale del Coni e regionale delle bocce, Lorenzo Cella e Roberto Fratte, De

Anna ha apprezzato i grandi risultati raggiunti dalle squadre della regione che hanno permesso a questo sport di uscire dall'anonimato e di balzare agli onori delle cronache.

In particolare il presidente della bocciofila "Violis", Renzo Bolzico, organizzatore della serata, ha chiamato sul palco a ricevere il premio quattro gruppi.

I riflettori sono stati puntati sulla Asd "San Daniele Bocce-Dok Dall'Ava", campione d'Italia di società in serie A e portacolori della regione nel campionato europeo. Quindi un riconoscimento è stato attribuito alla Asd "Bocciofila Brugnera Euro 90", vincitrice del campionato di serie B e promosso quindi nella massima serie. Sempre della provincia di Porde-

none un'altra società insignita del premio, l'Asd "Bocce Club Vitis Rauscedo", vincitrice del campionato di serie C e promossa in B, ma anche campione regionale femminile e ammessa alla fase finale nazionale. Infine, premio speciale è stato consegnato all'Asd "Bocciofila Moimacco", per la attività svolta nel settore giovanile. Come ricordato da De Anna, la presenza della Regione alla manifestazione di Maniago è un segno tangibile dell'attenzione che l'Amministrazione dà allo sport in generale e al mondo delle bocce in particolare.

"Di recente - ha detto l'assessore - abbiamo compiuto il riparto a sostegno dell'attività e per questa disciplina abbiamo dato un segnale tangibile senza precedenti in

passato".

Ha quindi anticipato altri due appuntamenti importanti che vedranno protagonista il mondo delle bocce, ossia un Gran Galà in occasione della Fiera di Pordenone, nonché la presentazione di un libro dedicato all'Asd "San Daniele" per festeggiare lo scudetto tricolore.

"Ora - ha concluso De Anna - va compiuto il salto di qualità. Non si può vivere sugli allori e quindi bisogna saper dare un colpo di reni per perpetuare nel tempo il grande sforzo compiuto sino ad oggi. Per cui bisognerà trasformare questa attività da sport amatoriale a disciplina di base per un grande progetto che abbia come obiettivo finale quello di alimentare lo sport di vertice".



dalla parte del consumatore

Quando la notifica degli atti è nulla e insanabile?

"Non può ritenersi sanabile ex art. 156 cpc una notificazione la cui relata, sia sull'originale che sulla copia notificata dell'atto, difetti del numero cronologico e della sottoscrizione dell'Ufficiale Giudiziario incaricato della notifica".

Ciò è quanto emerge da una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Ancona (sent. nr.174/07/05, visibile sul sito www.studiolegalesances.it - sez. Documenti), la quale ha accolto il ricorso di una contribuente che si è vista recapitare un avviso di accertamento non ritualmente notificato.

Nel caso di specie, infatti, la ricorrente ha ritenuto che l'atto non potesse considerarsi notificato in quanto la spedizione postale era stata effettuata da un soggetto non identificabile.

Infatti, oltre a omettere la sottoscrizione in calce alla relazione di notificazione, l'agente notifi-

catore aveva scritto in maniera illeggibile il proprio nome nello spazio a ciò preposto.

Nell'impossibilità, quindi, di poterlo identificare, si contestava che il predetto agente fosse munito dell'autorizzazione normativamente prevista.

A ciò, inoltre, andava ad aggiungersi una spedizione dell'atto che nulla aveva a che fare con il concetto di "notificazione" inteso dal legislatore, in quanto l'avviso in questione era pervenuto alla ricorrente in completo spregio della pur chiara normativa in tema di notificazione degli atti a mezzo del servizio postale.

Infatti, l'articolo 3, primo comma, della Legge 20 novembre 1982 n.890, al secondo periodo, riferendosi all'attività dell'ufficiale giudiziario, prevede che questi, "Presenta all'ufficio postale copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni

del nome, cognome, residenza, [...] con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio".

Inoltre, il secondo comma del medesimo articolo prevede ancora che, nello svolgimento delle proprie attività, l'ufficiale giudiziario, "Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro cronologico".

Nel caso in oggetto, invece, nulla di quanto previsto dalla vigente normativa era stato rispettato. Conseguentemente, se è vero che, come previsto dall'articolo 14 della medesima legge, la notificazione degli avvisi e degli altri atti può eseguirsi

direttamente dagli uffici finanziari - e, di conseguenza, anche dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate - a mezzo del servizio postale, è altrettanto vero che tale attività deve essere effettuata in maniera corretta, mediante l'apposizione nella relazione di notifica anche del numero del registro cronologico e nel rispetto degli ulteriori successivi adempimenti.

Ne deriva, quindi, che mancando tali requisiti essenziali ed essendo l'avviso di accertamento atto ricettizio, che si perfeziona, cioè, solo con la sua corretta notificazione, il vizio di notificazione ridonda in vizio dell'atto e non è suscettibile di sanatoria alcuna, trattandosi di giuridica inesistenza.

Leggendo infatti pagina 2 della sentenza si può notare come "sia il numero cronologico della notificazione che la sottoscrizione dell'Organo preposto alla

notificazione .. costituiscono elementi minimi essenziali perché possa configurarsi una notificazione di atto.

In difetto di tali elementi .. NON VIENE NEPPURE AD ESISTENZA NE' UNA RELATA DI NOTIFICA NE' UNA NOTIFICAZIONE".

Dai vizi sopra elencati, quindi, risulta chiaro ed evidente che la notifica dell'avviso di accertamento è come se non fosse mai avvenuta.

Alla luce di quanto illustrato, quindi, è chiaro che sarà onere del cittadino/contribuente che dovesse ricevere un avviso da parte dell'Agenzia delle Entrate (o anche da parte di Equitalia), verificare attentamente la legittimità dello stesso - in ordine ai profili sopra evidenziati - al fine di valutare l'opportunità o meno di un'azione legale.

Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare senza timore l'autore dell'articolo ed avere tutte le informazioni necessarie.

Avv. Matteo Sances
info@studiolegalesances.it
www.studiolegalesances.it